



*Speciale del 26 luglio 2018*

Ai Sig.ri Clienti

**Loro Sedi**

**OGGETTO:** LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DECRETO DIGNITÀ (D.L. 87/2018)

---

In sintesi vi riepiloghiamo le principali novità contenute nel Decreto Dignità , pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 161 il 13/07/2018 ed entrato in vigore il 14/07/2018 .

---

## **Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato**

### **(Articolo 1)**

L'art. 1 del Decreto legge apporta alcune modificazioni al D. Lgs 81/ 2015, attuativo del Jobs Act, che aveva realizzato una decisa liberalizzazione nell'utilizzo dei contratti a termine. Nello specifico **conferma la possibilità** di apporre **un termine al contratto di lavoro subordinato**, ma con **nuovi limiti**:

- ◆ **non superiore ai 12 mesi senza causale giustificativa** ovvero;
- ◆ **non superiore a 24 mesi con l'apposizione di una causale giustificativa** tra le seguenti:
  - ✓ motivazioni temporanee ed oggettive estranee all'attività oppure per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  - ✓ esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività dell'azienda.

Il nuovo comma 4 dell'art. 19 specifica che l'apposizione del termine deve risultare da **atto scritto, di cui va consegnata copia al lavoratore entro 5 giorni** dall'inizio della prestazione.

**In caso di rinnovo** o di proroga che determini il superamento dei 12 mesi **l'atto deve obbligatoriamente riportare la causale**. Fanno **eccezione i rapporti di durata non superiore a 12 giorni**.

**La durata massima di utilizzo** del contratto a termine con lo stesso lavoratore **scende da 36 a 24 mesi**, sempre comprendendo anche proroghe o rinnovi.

Il numero massimo di proroghe possibili scende da 5 a 4. In caso di **superamento del limite di 24 mesi, si ha la trasformazione** in contratto a tempo indeterminato **dalla data di superamento**

---

---

## decorrenza della 5<sup>a</sup> proroga.

Per l'**impugnazione del contratto** da parte del lavoratore, il termine **passa dagli attuali 120 a 180 giorni**.

Le nuove misure si applicano:

- ◆ ai **contratti stipulati dopo** la data di entrata in vigore del decreto;
- ◆ e ai **rinnovi e alle proroghe di contratti già in corso** alla stessa data.

**Le nuove disposizioni** non si applicano ai contratti stipulati nell'ambito delle attività stagionali, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità<sup>1</sup>.

---

## Somministrazione di lavoro

### (Articolo 2)

All'art. 2 il DL stabilisce che **il rapporto di lavoro in somministrazione a tempo determinato è soggetto alla stessa disciplina** del lavoro subordinato a termine, come modificato dai precedenti articoli, in tema di durata massima e numero di proroghe.

Si evidenzia il problema che questo articolo contrasta con la previsione del comma 2 art. 31 del **Dlgs. n. 81 2015 che rimanda alla contrattazione collettiva, non modificata dal decreto legge**. Il contratto nazionale delle Agenzie per il lavoro prevede infatti un numero massimo di 6 proroghe.

Resta confermata per i contratti in somministrazione la disciplina (artt. 23 e 24 d.lgs 81/ 2015):

- ◆ sul numero complessivo di contratti (20 % dei lavoratori assunti a tempo indet. con le esclusioni comma 2 art. 23);
  - ◆ sul diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore che abbia lavorato a tempo determinato per più di 6 mesi.
- 

## Indennizzi per licenziamento

### (Articolo 3, comma 1)

Con l'art. 3, il Decreto Dignità interviene sul decreto legislativo n. 23/2015 attuativo del Jobs act in tema di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e in particolare sulla definizione dell'indennizzo per il lavoratore in caso di licenziamento illegittimo. La modifica stabilisce che **l'indennizzo non potrà essere inferiore a 6 mensilità e non superiore a 36** (invece che da 4 a 24 mensilità). Si ricorda che la normativa in questione riguarda le aziende che occupano più di 15 dipendenti.

---

## Aumento versamenti contributivi

---

<sup>1</sup> Elenco allegato al DPR n. 1525/1963.

---

**(Articolo 3, comma 2)**

Il comma due dell'art. 3 del decreto legge **aumenta di uno 0,5% il contributo** a carico dei datori di lavoro per le assunzioni a termine (previsto dalla legge n. 92/2012) **in occasione di ciascun rinnovo del contratto iniziale**.

Tale contributo attualmente è pari al 1,4% della retribuzione imponibile del lavoratore, ed è riservato al finanziamento dell'indennità di disoccupazione Naspi.

Le nuove disposizioni del Capo I, artt. da 1 a 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Dignità.

---

**Limiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti****(Articolo 5)**

L'articolo 5 è il primo del Titolo II del decreto, che contiene le misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Per prima cosa occorre chiarire che ai fini del decreto, per delocalizzazione si intende:

*il trasferimento di attività economica o di sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.*

Per quanto riguarda le misure adottate, fatti salvi i vincoli derivanti da trattati internazionali, le **imprese italiane ed estere** operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l'effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell'attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio medesimo qualora:

- ◆ l'attività economica interessata dal beneficio;
- ◆ un'attività analoga all'attività interessata dal beneficio;
- ◆ una loro parte;

venga **delocalizzata in Stati non appartenenti all'Unione Europea<sup>2</sup>** entro **cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa agevolata.

---

In caso di decadenza si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel

---

<sup>2</sup> Ad eccezione degli Stati aderenti allo spazio economico europeo

---

pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'aiuto fruito.

Il successivo comma è ancora più restrittivo, in quanto prevede la decadenza dagli aiuti di Stato nei casi in cui l'incentivo preveda l'effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati e:

- ◆ l'attività economica interessata dal beneficio;
- ◆ un'attività analoga all'attività interessata dal beneficio;
- ◆ una loro parte;

venga delocalizzata dal sito incentivato in favore di unità produttive situate al di fuori dell'ambito territoriale del predetto sito, in ambito sia nazionale sia europeo, **entro cinque anni** dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato.

L'importo del beneficio da restituire per effetto della decadenza è, comunque, **maggiorato** di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione o fruizione dell'aiuto, maggiorato di cinque punti percentuali.

Con proprio provvedimento ciascuna amministrazione stabilirà i tempi e le modalità per il controllo del rispetto del vincolo temporale, nonché per la restituzione dei benefici fruiti in caso di accertamento della decadenza.

Resta ferma l'applicazione:

- ◆ ai benefici già concessi;
- ◆ ai benefici banditi;
- ◆ agli investimenti avviati della disciplina previgente.

---

## Tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti

### (Articolo 6)

L'articolo 6 riguarda la tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti prevedendo che le imprese italiane ed estere che beneficiano di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che **prevedono la valutazione dell'impatto occupazionale** qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, **riducano i livelli** occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%.

In particolare la decadenza dal beneficio è:

- ◆ proporzionale alla riduzione del livello occupazionale;
- ◆ totale in caso di riduzione superiore al 50%.

Come per le norme dell'articolo precedente, le disposizioni applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

---

## Recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti

### (Articolo 7)

L'iper ammortamento<sup>3</sup> introdotto dalla Legge di bilancio 2017 e successive proroghe prevede la maggiorazione extracontabile del costo d'acquisto per il 150% dell'importo sostenuto.

Tale agevolazione, spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive situate all'estero, **anche se appartenenti alla stessa impresa**, si procede al recupero dell'iper ammortamento attraverso una variazione in aumento del reddito imponibile del periodo d'imposta in cui si verifica:

- ◆ la cessione a titolo oneroso;
- ◆ la delocalizzazione degli investimenti agevolati;

per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di ammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

---

## Credito d'imposta R&S costi da fonti esterne di beni immateriali

### (Articolo 8)

L'articolo 8 del D.l. 87/2018, prevede che, **ai fini della disciplina del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo** (art. 3, comma 1, del D.L. n. 145/2013), **non si considerano ammissibili i costi sostenuti per l'acquisto**, anche in licenza d'uso, **dei seguenti beni immateriali** (di cui al comma 6, lett. d) art. 3 D.L. 145/2013):

competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne

---

<sup>3</sup> Articolo 1 comma 9 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

---

**derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo<sup>4</sup>.**

In deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, **la nuova disposizione ha efficacia retroattiva e si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge (quindi dal 2018)**, anche in relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi d'imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.

Per gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel corso dei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto dignità, resta comunque ferma l'esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto corrispondente ai costi già attribuiti in precedenza all'impresa italiana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e sviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.

Resta fermo che, per la fruizione del credito d'imposta R&S, i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, dei suddetti beni immateriali assumono rilevanza solo se i beni sono utilizzati direttamente ed esclusivamente nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.

---

**Divieto pubblicità giochi e scommesse****(Articolo 9)**

L'articolo 9 del D.L. 87/2018, prevede il **divieto**, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, **di qualsiasi forma di pubblicità relativa ai giochi o scommesse con vincite in denaro**, comunque effettuata e su qualsiasi mezzo, incluse:

- ◆ manifestazioni sportive, culturali o artistiche;
- ◆ trasmissioni televisive o radiofoniche;
- ◆ stampa quotidiana e periodica;
- ◆ pubblicazioni in genere;
- ◆ affissioni;
- ◆ internet.

Il divieto, dal 1° gennaio 2019, si applicherà anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale la cui pubblicità, ai sensi del decreto in esame è appunto vietata.

Restano **escluse dal divieto**:

---

<sup>4</sup> Si considerano imprese appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ai sensi dell'art. 2359 del C.c., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. Per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore (art. 5 comma 5 TUIR).

- ◆ **le lotterie nazionali** a estrazione differita<sup>5</sup>;
- ◆ **le manifestazioni di sorte** locali<sup>6</sup>;
- ◆ **i loghi sul gioco sicuro** e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'inosservanza di queste disposizioni prevede una **sanzione pari al 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità**, e in ogni caso non inferiore - per ogni violazione - ad un **importo minimo di 50.000 Euro**. La sanzione è a carico:

- ◆ del committente;
- ◆ del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione;
- ◆ dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività.

**Le nuove disposizioni non si applicano ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione** alla data di entrata in vigore del decreto dignità, per i quali resta applicabile - fino alla loro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del decreto dignità- la normativa vigente anteriormente a tale data.

Gli oneri derivanti dal divieto di pubblicità ammontano a:

- ◆ 147 milioni di Euro per l'anno 2019;
- ◆ 198 milioni di Euro a decorrere dal 2020;

ai quali si provvede mediante **prelievo erariale sugli apparecchi di gioco**<sup>7</sup> pari al:

- ◆ 19,25% e 6,25% dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 01.09.2018,
- ◆ e del 19,5% e 6,5% a decorrere dal 01.05.2019.

---

## Accertamento sintetico (redditometro)

### (Articolo 10)

L'art. 10 del D.l. 87/2018 ha apportato una **modifica** all'art. 38 del DPR 600/1973 in tema di **accertamento sintetico**.

Si ricorda brevemente che l'accertamento sintetico (c.d. redditometro) è quella **modalità di accertamento con cui il fisco ricostruisce la reale capacità contributiva del contribuente**, risalendo da un fatto noto (la spesa), ad un fatto ignoto (il reddito). L'amministrazione finanziaria, infatti, attraverso questo metodo determina il reddito complessivo del contribuente **sulla base delle spese sostenute nel corso di un periodo d'imposta**, in considerazione di una presunzione secondo cui ciò che è stato speso è stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo. Il

---

<sup>5</sup> Art. 21 comma 6 D.l. 78/2009.

<sup>6</sup> Di cui all'art. 13 del DPR 430/2001.

<sup>7</sup> Di cui all'articolo 110 comma 6 lett. a) e b) del Regio Decreto 773/1931.

---

contribuente, in ogni caso, ha sempre la possibilità fornire la prova contraria.

La determinazione del reddito sintetico può essere fondata anche sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva, individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti. Tale individuazione avviene con decreto Mef, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. L'ultimo **decreto Mef risale al 16.09.2015**, per gli anni d'imposta a decorrere dal 2011.

In base al nuovo testo del decreto dignità questo **decreto Mef** - con cadenza biennale - deve essere **emanato dopo aver sentito l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti** la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti. **Nel frattempo**, in attesa della nuova versione del decreto Mef, **il decreto dignità abroga il decreto Mef del 16.09.2015 a partire dai controlli ancora da eseguire relativi al periodo d'imposta in corso al 31.12.2016 e agli anni successivi.**

Restano salvi, invece, eventuali inviti a fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento per gli anni d'imposta fino al 31.12.2015.

Le nuove disposizioni non si applicano agli atti già notificati e non si procede al rimborso delle somme già pagate.

---

## Spesometro

### (Articolo 11)

Il D.l. 87/2018 prevede all'art. 11 la **proroga dell'invio dello spesometro relativo al terzo trimestre 2018** dal 30.11.2018 **al 28.02.2019**, uniformando la scadenza del 3° trimestre a quella del 4° trimestre, prevista appunto per il 28.02.2019.

In questo modo anche i soggetti che utilizzano lo spesometro trimestrale avranno (per gli ultimi due trimestri) la stessa scadenza di quelli che hanno optato per lo spesometro semestrale.

Si ricorda, infatti, che in origine lo spesometro relativo al 2018 avrebbe dovuto essere trimestrale, e l'invio doveva avvenire entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo al trimestre di riferimento. Poi il D.l. 148/2017 ha concesso la possibilità ai contribuenti di optare, in alternativa, per lo spesometro semestrale.

In attesa dell'abrogazione dello spesometro (che dovrebbe avvenire in concomitanza con l'obbligo generalizzato dal 2019 della fattura elettronica), il decreto dignità riammette al beneficio dello spesometro semestrale anche coloro che avevano inviato per i primi 2 trimestri la comunicazione con cadenza trimestrale.

Di seguito un pratico riassunto delle scadenze 2018 in forma tabellare:



Spesometro 2018			
Trimestrale		Semestrale su opzione	
1° trimestre	31.05.2018	1° semestre	01.10.2018
2° trimestre	01.10.2018		
3° trimestre	30.11.2018 <b>prorogato al 28.02.2019</b>	2° semestre	28.02.2019
4° trimestre	28.02.2019		

Con il 2° comma dell'art. 10 il decreto dignità esplicita all'interno dell'art. 1-ter del D.L. 148/2017 (la norma che ha consentito l'invio semestrale) le scadenze relative allo spesometro semestrale fissandole al:

- ◆ 30/09 per il 1° semestre;
- ◆ 28.02 dell'anno successivo per il 2° semestre.

COMMA 2 LETT. A) ART. 1-TER D.L. 148/2018	
Previgente	Nuovo
<p><i>e' in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura</i></p>	<p><i>e' in facoltà dei contribuenti trasmettere i dati con cadenza semestrale <b>entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre</b> limitando gli stessi alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni, alla data e al numero della fattura, alla base imponibile, all'aliquota applicata e all'imposta nonché alla tipologia</i></p>

	<p>dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura</p>	
--	---	--

## Split payment

### (Articolo 12)

Il D.l. 87/2018 prevede che le disposizioni in materia di split payment (art. 17-ter DPR 633/72) non si applichino più a tutti i compensi soggetti a ritenuta alla fonte, a titolo d'imposta o d'acconto. Da ciò ne consegue che **i professionisti e gli altri soggetti che assoggettano i compensi a ritenuta** (erogati nei confronti della Pubblica Amministrazione ed altri enti e società<sup>8</sup>) **non saranno più obbligati ad emettere le fatture in regime di scissione dei pagamenti** (c.d. split payment).

Si ricorda che lo **split payment** (introdotto con la Legge Finanziaria 2015 e poi esteso dal D.l. 50/2017 ai lavoratori autonomi, a partire dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017) è un particolare **meccanismo di liquidazione dell'Iva** in base al quale il **fornitore indica in fattura l'Iva ma non la incassa** perché è l'acquirente a pagarla direttamente all'Erario.

**Con le modifiche apportate** dal decreto dignità si farà un passo indietro per quanto riguarda **i professionisti, che torneranno ad applicare il regime ordinario**, ovvero riprenderanno a fatturare con l'esposizione dell'Iva. In questo modo il cliente pagherà il professionista per l'intero ammontare (Iva compresa), trattenendo l'importo relativo alla ritenuta operata, e il professionista fornitore riverserà l'Iva a seguito della liquidazione del periodo.

Lo split payment non sarà più applicabile - al caso in esame - per le **fatture emesse successivamente all'entrata in vigore del decreto dignità**.

## Società sportive dilettantistiche

### (Articolo 13)

Il D.l. 87/2018 prevede l'**abrogazione della nuova disciplina delle società sportive dilettantistiche lucrative**, introdotta con la Legge di Bilancio 2018<sup>9</sup>, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto dignità (quindi dal 2018). Si ricorda che la nuova disciplina prevedeva delle agevolazioni per questa tipologia di associazioni:

- ◆ riduzione a metà dell'IRES (quindi pari al 12%);
- ◆ aliquota IVA agevolata 10% per i servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società;

Le risorse ricavate dall'abrogazione di tale disciplina sono destinate ad un apposito fondo per

<sup>8</sup> Di cui ai commi 1, 1-bis e 1-quinquies dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

<sup>9</sup> Commi 353,354,355,358,359,360 L. 205/2017.

---

interventi in favore delle società sportive dilettantistiche (non lucrative).

---

## **Entrata in vigore**

(Articolo 15)

Il decreto dignità entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 14.07.2018, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti